



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Reg. Area Economico Finanziaria n. 62 del 03-07-2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Reg. Gen. N. 276 DEL 05-07-2024

OGGETTO: Proposizione ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso la cartella di pagamento dell' Agenzia delle Entrate n. 29520240012405660000. Incarico congiunto e disgiunto all' Avv. Melita Giuseppe ed al Rag. Commercialista Andronaco Salvatore. --
CIG: B2547BF13F

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con cartella esattoriale n. 295 2024 00124056 60 000, notificata tramite pec in data 22.04.2024 e acquisita al protocollo n. 4725 del 22/04/2024, l' Agenzia delle Entrate chiede il pagamento della somma di € 225.003,97 per "Controllo modello IVA anno 2020";

Che, da una verifica, è emerso che il Comune vanterebbe un credito di IVA relativa ad anni pregressi di € 104.237 di cui l' Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto;

Che, pertanto, al fine di tutelare l' interesse dell' Ente, si rende necessario proporre ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina per l' annullamento della cartella notificata;

visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante " *Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413* " e, in particolare., l' art. 12 " *assistenza tecnica* " a norma del quale sono abilitati all' assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali, oltre agli avvocati, i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell' Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro ed altre figure individuate nell' art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i.;

Precisato che il mancato ricorso avverso la cartella esattoriale oggetto comporta danni patrimoniali gravi e certi per l' Ente;

Accertato che il Comune non dispone all' interno delle figure professionali richieste dalla citata norma, per cui si rende necessario procede a conferire apposito incarico esterno;

Visti:

l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri"

Dato atto che:

- Il comune di sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);
- Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;
- A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio attualizzato;
- In data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deliberato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei termini e con le integrazioni proposte dal Magistrato relatore;

- Con deliberazione n. 46 del 09.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- Con deliberazione n.49 del 07.12.2023, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2023-2025;
- Con deliberazione n. 13 del 13/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

VISTA la deliberazione di G.M. n 91 del 21/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Proposizione ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso la cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate n. 29520240012405660000. Autorizzazione al Sindaco e assegnazione risorsa per conferimento incarico”*;

RILEVATO che con la citata deliberazione n. 75/2024, la Giunta, al fine di evitare un danno patrimoniale all’Ente, ha stabilito:

- di avviare apposita procedura di proposizione ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina per l’annullamento della cartella inviata dall’Agenzia delle Entrate n. 29520240012405660000 pari ad € 225.003,97;
- di assegnare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la somma di € 5.000,00 al fine di procedere ad apposito incarico congiunto e disgiunto per la difesa dell’ente d’innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina;

Di affidare il mandato congiunto e disgiunto all’avv. Melita Giuseppe e al Rag. Commercialista Salvatore Andronaco presso il cui studio professionale in Nizza di Sicilia, Via Umberto I° n. 139;

Di DARE atto che i professionisti si sono impegnati a richiedere il pagamento di un unico compenso;

Che il presente atto comporterà una spesa complessiva per i due professionisti di € 4.950,86, compresi accessori di legge, come da preventivo presentato congiuntamente, salva ipotesi di condanna;

VISTA la determinazione sindacale di nomina del responsabile dell’Area Economico Finanziaria n.11 del 22/04/2024;

VISTI:

l’art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale *“Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”*;

l’art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri”

VISTA la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 secondo cui occorre acquisire il CIG anche per incarichi di rappresentanza legale di cui all’art. 56, comma 1, lettera h) d. lgs. n. 36/2023;

ACQUISITO agli atti il CIG: B2547BF13F

VISTO lo schema di disciplinare, all’uopo predisposto, contenente le modalità esplicative per il conferimento dell’incarico” de quo” (All.A);

- VISTI altresì:

- la legge n.247 del 31/12/2012;

- il DM n. n. 147 del 13.08.2022 con il quale vengono determinati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

- il parere dell’ANAC espresso con delibera n.1158 del 09/11/2016;

- il D.Lgs n.267/2000;

- l’O.A. EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di conferire incarico congiunto e disgiunto**, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot. n. 7787 del 27/06/2024 all’avvocato Giuseppe Melita e al Rag. Commercialista Salvatore Andronaco, con studio in Nizza di Sicilia, via Umberto I° n. 139, per ricorso innanzi la Corte di Giustizia di primo grado di Messina avverso la cartella di pagamento dell’agenzia delle Entrate n. 29520240012405660000;
3. **Di impegnare** la somma di € 4.950,86 con imputazione al bilancio finanziario di previsione 2023 – 2025 – esercizio 2024, come da attestazione del responsabile del Servizio finanziario.
4. **Di dare atto** che è stato acquisito il CIG così contraddistinto: **B2547BF13F**

5. **Di dare atto** che verrà richiesta ed acquisita agli atti la comunicazione del legale in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
6. **Di dare atto**, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
7. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del d.Lgs n.33 del 14/03/2013

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott. Domenico Aliberti



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.950,86
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1-03-02.99.002</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP.105</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Domenico Aliberti





COMUNE DI SANT' ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Disciplinare d'incarico

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno _____ del mese di **Luglio** nella sede del Comune di S.Alessio Siculo

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile;

Il Comune di S.Alessio S.(di seguito Comune) con sede in S.Alessio S. piazza Municipio, P.Iva: 00347890832 in persona di Caterina Quacquaro che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità, di responsabile dell' Area amministrativa, giusta determina sindacale n.10 del 28/06/2022

DA UNA PARTE

E

L'Avv. Micalizzi Giuseppe e il Rag. Commercialista Andronaco Salvatore, dello studio professionale in via Umberto I n. 139 – Nizza di Sicilia, nella qualità di difensori

DALL'ALTRA.

PREMESSO CHE:

-Il Comune di S.Alessio Siculo, così come statuito nella delibera di GM n.91 del 21/06/2024, immediatamente esecutiva, è giunto alla determinazione di conferire incarico per la proposizione di ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate n. 29520240012405660000, con la quale la stessa ha domandato il pagamento della somma complessiva pari ad € 224.998,09 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2020, di cui alla dichiarazione IVA 2021.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

Art.1

L'incarico ha per oggetto la proposizione di ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate n. 29520240012405660000.

Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.

Il professionista si impegna all'assistenza stragiudiziale a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione la somma complessiva di cui al preventivo offerto (prot. n.7787 del 27/06/2024 di € 4.950,86). Dietro richiesta dei professionisti incaricati, potrà essere elargita una somma in acconto,

che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

Art.2

E' onere dei professionisti prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

Art. 3

Il legale percepirà per l'incarico ricevuto, di cui al presente disciplinare, un compenso (comprensivo di ogni onere), come da preventivo inoltrato ed acquisito (prot.n.7787 del 27/06/2024 - € 4.950,86), (minimi tariffari – DM n.55/2014);

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, al legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

Art. 5

Al professionista incaricato, su richiesta, potrà essere conferito un acconto da pattuire tra le parti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

L'importo di cui al preventivo inoltrato (€ 4.950,86) verrà imputato al bilancio 2023 – 2025 esercizio 2024;

Art. 6

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugo, parentela od affinità entro il quarto grado con la

controparte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss.del c.c, a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate cedentemente.

Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR16/04/2013, n.62" regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato da questo Ente con deliberazioni di GM nn:1 del 23/01/2014-17 del 27/04/2016.

Art. 7

Ai professionisti non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora i professionisti incaricati debbano ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del legale, compresa nel compenso pattuito (€ 4.950,86)

Art. 8

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art.9

Il Compenso pattuito sarà liquidato, previa presentazione di fatture elettroniche, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti.

La liquidazione, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati degli acconti, su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze.

Art. 10

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art.11

Il Comune di S.Alessio Siculo , ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.12

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art. 13

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al DPR.26/04/1986, n.131.

Si allegano:

- dichiarazione resa ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39/2013;
- modello tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

I Professionisti

Per il Comune di S.Alessio Siculo